

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

DECISIONE del controllore delle garanzie procedurali che adotta disposizioni di attuazione per la gestione dei reclami

(2022/C 494/07)

IL CONTROLLORE,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 9 bis e 9 ter,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, istituisce la figura interna del controllore delle garanzie procedurali ("controllore") al fine di proteggere e rispettare le garanzie procedurali e i diritti fondamentali. Il controllore esamina i reclami per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'OLAF, delle garanzie procedurali nonché per motivi legati a una violazione delle norme applicabili alle indagini condotte dall'OLAF, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali.
- (2) L'articolo 9 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che il controllore adotti disposizioni di attuazione per la gestione dei reclami, previa consultazione del comitato di vigilanza dell'OLAF ⁽⁴⁾.
- (3) Il comitato di vigilanza dell'OLAF è stato consultato il 29 settembre 2022,

DECIDE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione e fatte salve le definizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ("regolamento OLAF"), si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "indagine dell'OLAF": indagine amministrativa condotta dall'OLAF in base agli articoli 3 e 4, all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 12 septies del regolamento OLAF;
- 2) "persona interessata": ogni persona o operatore economico oggetto di un'indagine dell'OLAF;

⁽¹⁾ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).

⁽⁴⁾ Articolo 15 del regolamento OLAF.

- 3) "testimone": ogni persona fisica o giuridica che possa fornire al controllore informazioni utili per accertare i fatti relativi a un reclamo pendente.

Articolo 2

Oggetto e principi

1. La presente decisione stabilisce le norme applicabili alla presentazione, al trattamento e al seguito dei reclami presentati al controllore conformemente all'articolo 9 ter del regolamento OLAF.
2. Il controllore esamina i reclami in modo indipendente, anche rispetto all'OLAF e al comitato di vigilanza, senza interferire nello svolgimento delle indagini OLAF in corso.
3. Il controllore è vincolato dai principi generali del diritto dell'Unione, compresi i principi di equità e buona amministrazione.
4. Il segretariato del comitato di vigilanza ("segretariato") fornisce al controllore il sostegno amministrativo e giuridico necessario ai fini del meccanismo di reclamo. In particolare, esegue i compiti amministrativi relativi alla procedura di gestione dei reclami, quali la registrazione dei reclami e relativa documentazione, la corrispondenza amministrativa e lo scambio di documenti con le parti.

Articolo 3

Presentazione dei reclami

1. I reclami sono presentati per iscritto, per posta o per via elettronica. Si incoraggiano vivamente i reclamanti a utilizzare il modulo di reclamo disponibile sul sito web del controllore. I reclamanti hanno il diritto di essere rappresentati e/o assistiti da una persona di loro scelta.
2. Il reclamante può utilizzare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Il controllore comunica con il reclamante in tale lingua. In attesa della traduzione dei documenti necessari nella lingua del reclamo, il controllore può accordarsi con il reclamante sullo scambio della corrispondenza in un'altra lingua dell'UE al fine di accelerare la procedura, ove del caso.
3. Il reclamo deve fare chiaro riferimento: i) all'identità del reclamante, ii) all'oggetto del reclamo e, se possibile, iii) al numero di riferimento dell'indagine dell'OLAF che costituisce l'oggetto del reclamo. Nel reclamo figurano in particolare: i) una descrizione chiara e concisa dei fatti considerati e ii) una descrizione chiara e concisa della presunta o delle presunte violazioni delle garanzie procedurali e/o delle norme applicabili alle indagini dell'OLAF. Le informazioni indicate sono sufficienti a consentire al controllore di determinare l'ambito di applicazione del reclamo. Se del caso, il reclamante può allegare al reclamo documenti giustificativi.
4. I reclami presentati al controllore non incidono sui termini dei procedimenti giudiziari, né hanno effetto sospensivo sullo svolgimento dell'indagine oggetto del reclamo.

Articolo 4

Registrazione dei reclami

1. I reclami sono registrati al più tardi il giorno lavorativo successivo dalla data di ricezione del reclamo e ricevono un numero unico di reclamo.
2. Al momento della registrazione, il controllore invia al reclamante un avviso di ricevimento e contemporaneamente notifica il reclamo al direttore generale dell'OLAF.

Articolo 5

Trattamento iniziale

1. Il controllore decide se il reclamo è ricevibile entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione.
2. Il controllore respinge un reclamo in quanto irricevibile se:
 - a) è presentato da una persona diversa dalla persona interessata;
 - b) non riguarda un'indagine dell'OLAF;
 - c) non riguarda nessuna presunta violazione delle garanzie procedurali e/o nessuna violazione delle norme applicabili alle indagini dell'OLAF;
 - d) è presentato oltre i termini stabiliti all'articolo 9 ter, paragrafo 2, del regolamento OLAF ⁽⁵⁾.
3. Il controllore dichiara inoltre irricevibili i reclami che sollevano questioni che rientrano nelle competenze del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ovvero reclami relativi all'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 ⁽⁶⁾ e al rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.
4. Il controllore verifica inoltre, entro lo stesso termine, che il reclamo non sia manifestamente infondato, ripetitivo o abusivo.
5. Qualora il controllore ritenga il reclamo irricevibile, manifestamente infondato, ripetitivo abusivo, chiude il fascicolo e ne dà spiegazione senza indugio sia al reclamante che al direttore generale dell'OLAF.

Articolo 6

Procedimento giudiziario

Qualora il controllore apprenda che i fatti presentati nel reclamo sono o sono stati oggetto di un procedimento giudiziario, chiude il caso e ne informa il reclamante e l'OLAF.

Articolo 7

Procedimento in contraddittorio

1. Il controllore non completa la valutazione di un reclamo prima di aver ascoltato il reclamante e l'OLAF. A entrambe le parti è data la possibilità di far valere il loro punto di vista e di presentare documenti giustificativi. Ogni parte è inoltre informata delle comunicazioni dell'altra parte e le è data la possibilità di presentare osservazioni in merito entro il termine fissato dal controllore.
2. In circostanze debitamente giustificate, il controllore può decidere di non trasmettere a una parte informazioni o materiale utili ai fini della valutazione del reclamo se l'altra parte ha richiesto un trattamento riservato. Nel decidere in merito, il controllore esamina, tra l'altro, la necessità di proteggere la riservatezza e l'efficienza dell'indagine dell'OLAF rispetto a quella di osservare il principio del contraddittorio. Il reclamante non ottiene documenti del fascicolo OLAF a cui non ha diritto di accesso ai sensi di altre disposizioni giuridiche o per cui l'OLAF ha già rifiutato l'accesso.

⁽⁵⁾ L'articolo 9 ter, paragrafo 2, dispone quanto segue: *Il reclamo è presentato entro un mese dal momento in cui il reclamante è venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono una presunta violazione delle garanzie procedurali o delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In ogni caso, i reclami sono presentati non oltre un mese dalla conclusione dell'indagine. I reclami relativi al termine di preavviso di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, tuttavia, sono presentati prima della scadenza del termine di preavviso di dieci giorni di cui a tali disposizioni.*

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

*Articolo 8***Azioni di raccolta di informazioni**

1. L'OLAF garantisce che il controllore abbia un accesso tempestivo e adeguato ai documenti relativi al fascicolo necessari alla valutazione del reclamo.
2. Il controllore invita l'OLAF a formulare il proprio parere sul reclamo o su particolari aspetti di esso entro un termine specificato che di norma non supera i dieci giorni lavorativi. L'OLAF può chiedere una proroga di tale termine. Il controllore può chiedere all'OLAF di fornire ulteriori informazioni e/o di accedere al fascicolo o a parti di esso, nonché di fornire una traduzione delle sue osservazioni nella lingua del reclamo.
3. Il controllore invita il reclamante a dare il proprio parere sulle osservazioni dell'OLAF entro cinque giorni lavorativi. Il reclamante può chiedere una proroga di tale termine. Il controllore può inoltre chiedere al reclamante di fornire informazioni o documenti supplementari o di fornire chiarimenti su informazioni o documenti già trasmessi al controllore.
4. Tenendo conto del contributo che possono apportare al chiarimento dei fatti considerati, il controllore può chiedere a testimoni di fornire informazioni se tale linea d'azione non incide sulla riservatezza e sull'efficacia dell'indagine OLAF in corso e sui diritti delle persone interessate. Il controllore trasmette sia al reclamante sia all'OLAF una copia di qualsiasi dichiarazione dei testimoni pertinente ai fini del reclamo.
5. Il controllore può richiedere le informazioni indicate ai paragrafi da 2 a 4 per iscritto o tramite audizioni.

*Articolo 9***Audizioni**

1. Il controllore può organizzare e condurre audizioni. Scopo delle audizioni è: i) ottenere informazioni pertinenti ai fini del reclamo e/o ii) cercare una soluzione rapida al reclamo. Il controllore non può condurre audizioni se non sono presenti sia l'OLAF che il reclamante. Può tuttavia ascoltare testimoni a porte chiuse anche se non è presente né l'OLAF né il reclamante.
2. Le audizioni possono tenersi sia presso i locali del controllore sia virtualmente in videoconferenza. Non sono aperte al pubblico.
3. Il controllore determina la data, la durata e le modalità dell'audizione. Invita i partecipanti tempestivamente e indica i principali punti dell'audizione. Il reclamante può essere rappresentato e/o assistito dal proprio rappresentante legale. Il controllore è assistito dal capo del segretariato e dal suo personale, che partecipano all'audizione.
4. Il controllore redige un verbale o una sintesi dell'audizione e lo mette a disposizione sia del reclamante sia dell'OLAF. Entrambi possono presentare le proprie osservazioni entro due giorni lavorativi. Il verbale è inserito nel fascicolo del reclamo.

*Articolo 10***Constatazione dell'assenza di violazione delle garanzie procedurali o delle norme applicabili alle indagini dell'OLAF**

Qualora il controllore, dopo aver valutato tutte le informazioni e le prove raccolte, constati che non vi è prova delle presunte violazioni, chiude il caso e ne informa il reclamante e il direttore generale dell'OLAF.

*Articolo 11***Invito a risolvere il reclamo**

1. Se il controllore constata che l'OLAF non ha rispettato le norme di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 1, del regolamento OLAF, lo invita ad adottare misure per risolvere il reclamo. Il controllore può proporre l'avvio di azioni specifiche.
2. L'OLAF informa il controllore delle azioni avviate o da avviare in merito entro 15 giorni lavorativi.
3. Il controllore trasmette al reclamante una copia della risposta dell'OLAF con la richiesta di presentare osservazioni entro cinque giorni lavorativi.
4. Se il controllore ritiene soddisfacente la soluzione fornita dall'OLAF, chiude il caso e ne informa il reclamante e l'OLAF.

*Articolo 12***Raccomandazioni**

1. Qualora il controllore non reperi soddisfacente la soluzione fornita dall'OLAF e ritenga che il reclamo possa essere risolto, formula una raccomandazione sulle modalità con cui risolvere il reclamo entro i termini stabiliti all'articolo 9 ter, paragrafo 5, del regolamento OLAF.
2. Qualora il controllore non presenti una raccomandazione o una decisione definitiva entro i termini di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 5, del regolamento OLAF, si ritiene che abbia respinto il reclamo senza raccomandazione.
3. Prima di formulare una raccomandazione, il controllore chiede il parere del comitato di vigilanza. A tal fine, elabora una relazione contenente tutte le informazioni necessarie affinché il comitato di vigilanza possa formulare un parere. Nella relazione non figurano, per quanto possibile, dati personali o altre informazioni che potrebbero condurre all'identificazione del reclamante o compromettere la riservatezza delle indagini dell'OLAF. Il comitato di vigilanza risponde entro il termine fissato dal controllore, che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Al fine di risolvere il reclamo, il controllore raccomanda all'OLAF di avviare, entro un termine specifico, azioni concrete che possono prevedere, tra l'altro, la modifica o l'abrogazione delle sue raccomandazioni o relazioni, la ripetizione delle attività investigative o l'introduzione di miglioramenti nelle sue procedure riguardanti le questioni oggetto del reclamo. Il controllore informa il reclamante della raccomandazione formulata.

*Articolo 13***Seguito alle raccomandazioni e chiusura**

1. Il direttore generale dell'OLAF informa il controllore dell'azione o delle azioni avviate al fine di attuare la o le raccomandazioni entro i termini ivi stabiliti. In casi debitamente giustificati, il direttore generale dell'OLAF può richiedere una proroga del termine. Il controllore chiude il caso e ne informa l'OLAF e il reclamante.
2. Qualora il direttore generale dell'OLAF decida di non seguire la raccomandazione, ne informa il controllore adducendo i principali motivi alla base della sua decisione. Informa inoltre il reclamante nella misura in cui una tale comunicazione non incida sull'indagine in corso. Il reclamante può presentare osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Dopo aver analizzato la decisione del direttore generale e le osservazioni trasmesse dal reclamante, il controllore chiude il caso presentando le constatazioni definitive.
3. Il direttore generale dell'OLAF può decidere di discostarsi dalla raccomandazione se, nel frattempo, viene a conoscenza di circostanze relative:
 - a) a qualsiasi procedimento giuridico pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o a giurisdizioni nazionali riguardante l'indagine OLAF oggetto del reclamo;

- b) al quadro giuridico che disciplina le relazioni tra l'OLAF e la Procura europea (EPPO), e in particolare l'obbligo dell'OLAF di interrompere le proprie indagini se l'EPPO sta indagando sugli stessi fatti. In tal caso il direttore generale dell'OLAF informa il controllore delle suddette circostanze e delle relative conseguenze sulla raccomandazione.

Articolo 14

Obbligo di cooperazione

In linea con il principio di leale cooperazione, l'OLAF coopera con il controllore in tutte le materie di competenza di quest'ultimo.

Articolo 15

Pareri consultivi

Il direttore generale può chiedere il parere del controllore su qualsiasi questione attinente alle garanzie procedurali o ai diritti fondamentali che rientri nel mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento OLAF. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore risponde.

Articolo 16

Riservatezza e protezione dei dati

1. Il controllore è vincolato dall'obbligo di segreto d'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni e assicura che le informazioni e i documenti forniti dall'OLAF siano trattati con riservatezza. Il controllore assicura la riservatezza delle indagini anche dopo la loro conclusione.
2. Il controllore assicura l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725. È assistito al riguardo dal segretariato del comitato di vigilanza, rappresentato dal capo del segretariato che funge da "controllore dei dati" ai fini del regolamento (UE) 2018/1725. Il controllore coopera inoltre con il responsabile della protezione dei dati dell'OLAF.

Articolo 17

Richiesta di accesso al fascicolo del reclamo

Il reclamante ha diritto di accedere al fascicolo relativo al proprio reclamo, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, a norma dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il reclamante non ha accesso ai documenti dell'OLAF, a cui non può accedere conformemente al quadro giuridico applicabile alle indagini dell'OLAF. Il controllore consulta l'OLAF prima di autorizzare l'accesso a documenti riguardanti le indagini.

Articolo 18

Richieste di accesso del pubblico a documenti

Le richieste di accesso del pubblico a documenti detenuti dal controllore sono trattate conformemente alle condizioni e alle limitazioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽⁷⁾ e alla decisione 2001/937 della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽⁸⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

*Articolo 19***Comitato di vigilanza**

1. Data la sua indipendenza da esso, il controllore intrattiene relazioni di lavoro con il comitato di vigilanza basate sulla fiducia reciproca e la buona cooperazione.
2. Il controllore consulta il comitato di vigilanza prima di formulare una raccomandazione a norma dell'articolo 12, paragrafo, 3 delle presenti disposizioni.
3. Fatto salvo l'obbligo di garantire la riservatezza delle indagini OLAF, anche dopo la loro conclusione, il controllore informa il comitato:
 - (i) di tutte le raccomandazioni formulate in seguito al parere del comitato;
 - (ii) di tutte le questioni sistemiche derivanti dalla valutazione dei reclami; e
 - (iii) delle raccomandazioni non seguite dal direttore generale dell'OLAF.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2022

Julia LAFFRANQUE
Controllore delle garanzie procedurali
